

I MODELLI ORGANIZZATIVI APPLICABILI ALLA SOCIETA' COOPERATIVA

Nel delineare il quadro dei nuovi sistemi di amministrazione delle società cooperative, il riferimento normativo è rappresentato dal testo dell'articolo 2519 del codice civile, così come innovato dal decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2004.

La disciplina di riferimento è quella delle SOCIETA' PER AZIONI, pertanto alle società cooperative si applicheranno, in quanto compatibili, le disposizioni previste per tale tipologia di società.

Le attuali "PICCOLE SOCIETA' COOPERATIVE" (legge 266/97), nel trasformarsi in cooperative ordinarie mediante la modifica di statuto che recepisce la riforma del diritto societario, deliberazione da assumersi in assemblea straordinaria entro il 31 dicembre 2004, DOVRANNO viceversa applicare in quanto compatibili le disposizioni delle SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA.

Le cooperative con :

- numero di soci cooperatori inferiore a venti
oppure
- valore dell'attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro.

POTRANNO prevedere a statuto l'applicazione, in quanto compatibile, della disciplina delle SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA.

Nel caso di applicazione delle norme delle Srl ex art. 2475 del c.c. l'amministrazione può essere affidata ad uno o più amministratori. Nel primo caso ci troveremo di fronte ad un Amministratore Unico, nel secondo caso ad un Consiglio di Amministrazione .

L'atto costitutivo può inoltre prevedere che l'amministrazione sia affidata agli amministratori DISGIUNTAMENTE oppure CONGIUNTAMENTE oppure ancora disgiuntamente per alcune decisioni e congiuntamente per altre (articoli 2257 e 2258 c.c.).

L'articolo 2257 inerente l'amministrazione disgiuntiva dice che l'amministrazione della società spetta a ciascun socio, disgiuntamente dagli altri : in tal caso ogni socio è amministratore senza bisogno di consultare gli altri soci per l'assunzione delle decisioni, ma ogni socio può opporsi all'operazione che un altro amministratore voglia compiere, prima che sia compiuta : in tal caso sull'operazione decide la maggioranza dei soci, secondo il principio una testa un voto (nel caso delle cooperative).

Nel caso dell'amministrazione congiuntiva l'atto costitutivo può prevedere per il compimento di un atto gestorio il consenso di tutti gli amministratori (in tal caso ognuno avrà un vero e proprio diritto di veto) oppure può prevedere, per determinati atti, che basti il consenso della maggioranza degli amministratori, sulla base del principio una testa un voto (nel caso delle cooperative).

Qualora sia costituito un consiglio di amministrazione , lo statuto può prevedere che le relative decisioni siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base di consenso espresso per iscritto, quindi senza la necessità di una riunione.

I conferimenti dei soci , per quanto concerne la quota di partecipazione, possono essere costituiti, oltre che da versamenti di denaro, anche da cessione di crediti o da conferimenti di prestazione d'opera : in tal caso le quote di capitale attribuite ai soci devono essere garantite da polizza di assicurazione , fidejussione bancaria o cauzione in denaro.

Per quanto concerne i diritti di controllo da parte dei soci si veda la precedente Lezione 2 del Modulo 2.

I soci possono provvedere al fabbisogno finanziario della cooperativa mediante versamenti in denaro, nel rispetto della normativa sui prestiti sociali (vedere Modulo 4 lezione 2) ma il rimborso di tali finanziamenti dei soci è POSTERGATO rispetto alla soddisfazione degli altri creditori.

L'assemblea dei soci (per la quale è ammessa la presenza per delega) viene convocata con formalità rimesse alla disciplina statutaria, in particolare possono essere previsti telegramma, raccomandata, telefax, e-mail, sms.

L'assemblea soci può operare anche in video conferenza, se espressamente previsto a statuto.

L'assemblea delibera col voto favorevole della maggioranza dei votanti che rappresentino, in prima convocazione, almeno la metà del capitale, in seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Spetta in particolare all'assemblea l'approvazione del bilancio, la destinazione del risultato economico, l'attribuzione dei ristorni, la nomina degli amministratori o dell'amministratore unico, la nomina del collegio sindacale, cioè dell'organo di controllo interno.

Nelle cooperative che adottano in quanto compatibili le norme delle Srl, il collegio sindacale è obbligatorio, ed in tal caso formato per intero da soggetti iscritti nel Registro dei Revisori Contabili tenuto presso il Ministero di Grazia e Giustizia, soltanto nei casi previsti dall'articolo 2477 del codice civile :

- se il capitale sociale è superiore a € 120.000
- se si sono superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti previsti dall'articolo 2435 bis: totale attivo pari a € 3.125.000 ; ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a € 6.250.000 ; dipendenti e soci lavoratori subordinati occupati in media durante l'esercizio pari a 50 unità.
- Se la cooperativa emette strumenti finanziari non partecipativi.

Circa le norme di funzionamento del collegio sindacale, se esistente, e le responsabilità di amministratori e sindaci, si veda quanto indicato nella prossima Lezione.

Sia nel caso di cooperative che adottano in quanto compatibili le disposizioni delle Spa, che nel caso di cooperative che adottano invece le disposizioni delle Srl, lo statuto può prevedere che gli amministratori possano anche essere scelti tra soggetti al di fuori della base sociale, purchè la maggioranza degli amministratori sia comunque costituita da soci e/o mandatarî di persone giuridiche socie.

Nel caso di cooperative che adottano le disposizioni delle Srl non vi sono limiti di mandato alla rieleggibilità degli amministratori.

In precedenza si è accennato al compito precipuo dell'assemblea, consistente nell'approvazione del bilancio d'esercizio e nella connessa delibera di copertura delle eventuali perdite e della destinazione di eventuali utili, compresa l'attribuzione di dividendi ai soci, sia pure nei limiti fissati dallo statuto ed in particolare, per le cooperative a mutualità prevalente, nel rispetto dei requisiti mutualistici ai fini fiscali definiti dall'articolo 2514 c.c.

A tale proposito l'articolo 2545 ter prevede (sia per le cooperative che adottano le disposizioni delle Spa che per quelle che adottano le disposizioni delle Srl) che le riserve indivisibili possano essere utilizzate a copertura perdite ; nel caso di cooperative a mutualità NON prevalente, dovranno però prima essere utilizzate le riserve divisibili (destinate cioè ad operazioni di aumento di capitale o ripartibili in sede di scioglimento della società).

Per quanto concerne i dividendi spettanti ai soci cooperatori (sia nel caso di cooperative che adottano le disposizioni Spa che per quelle che adottano le disposizioni Srl) l'articolo 2545 quinquies dispone che possano essere distribuiti solo se il rapporto tra il patrimonio netto ed il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto. Tale limitazione non si applica ai dividendi dei soci finanziatori. In pratica il legislatore ritiene che il dividendo sia attribuibile ai soci cooperatori (per i quali il dividendo è comunque un obiettivo subordinato al vantaggio mutualistico) solo in presenza di un grado di indebitamento non eccessivo, paragonato al livello dell'autofinanziamento.